



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE  
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 - Efficienza del processo penale, giustizia riparativa e celere definizione dei procedimenti giudiziari. Modifica del regime della procedibilità del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all'art. 590-bis cp.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO  
LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE  
PROVINCE AUTONOME TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA  
AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ  
SOSTENIBILI  
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE PER  
LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA  
PUBBLICA SICUREZZA ROMA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 - Suppl. Ordinario n. 38 è stato pubblicato il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della legge n. 134/2021 (cosiddetta "riforma Cartabia"), recante delega al Governo per l'efficienza del processo



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE  
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Il provvedimento prevede numerose modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e ad alcune leggi complementari, **in vigore dal 1 novembre 2022**, tra cui si evidenziano, per quanto di specifico interesse, quelle inerenti al regime di procedibilità del reato di lesioni stradali gravi o gravissime di cui all'art. 590-bis cp, per l'approfondimento delle quali si rinvia alla scheda illustrativa (all.1).

\*\*\*\*\*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

p. IL DIRETTORE CENTRALE

Stradiotto

L'art. 2, comma 1 lett. c), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 introduce un nuovo comma 9 all'art. 590-bis cp che prevede la procedibilità del reato a querela della persona offesa, ad eccezione dei casi in cui ricorrano una o più circostanze aggravanti contenute nel medesimo art. 590-bis cp.

Pertanto, **dal 1 novembre 2022**, le condotte integranti la fattispecie di lesioni stradali gravi o gravissime continuano ad essere procedibili d'ufficio solo quando risultano aggravate da:

- guida in stato di ebbrezza (art. 590-bis, commi 2, 3 e 4, cp);
- guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti (art. 590-bis, comma 2, cp);
- condotte di guida particolarmente pericolose (art. 590-bis, comma 5, cp);
- guida senza patente o con patente sospesa o revocata (art. 590-bis, comma 6, cp);
- guida di veicolo, di proprietà del conducente, privo di assicurazione (art. 590-bis, comma 6, cp).

Sono, invece, punibili a querela della persona offesa le condotte poste in essere in violazione delle norme sulla circolazione stradale (ipotesi semplice di cui all'art. 590-bis, comma 1, cp)<sup>1</sup>, oltre che quelle aggravate dalla fuga del conducente<sup>2</sup> (vedi tabella riepilogativa).

La norma relativa alla procedibilità a querela di parte si estende anche **ai fatti commessi prima del 1 novembre 2022** per i quali non sia intervenuta sentenza definitiva. Infatti, l'art. 85 del decreto legislativo in argomento prevede un regime transitorio che disciplina procedura e termini per la presentazione della querela per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore, distinguendo le ipotesi in base alla circostanza che sia stata o meno comunicata la notizia di reato da parte della polizia giudiziaria e alla fase in cui si trova il procedimento penale.

Per i fatti avvenuti prima del 1 novembre 2022, il termine per la presentazione della querela è così articolato:

- se non è stata presentata notizia di reato da parte della PG, decorre dal 1 novembre 2022 nel caso in cui la persona offesa abbia avuto notizia del reato prima di tale data. Negli altri casi, dalla data in cui ne ha notizia;
- se la PG ha presentato notizia di reato, decorre dalla data in cui la persona offesa viene informata dall'autorità giudiziaria della facoltà di esercitare il diritto di querela. L'informazione è data dal PM se non è stata ancora esercitata l'azione penale, dal giudice se è già incardinato il processo.

La mancata presentazione della querela entro 3 mesi nei termini indicati pregiudica l'esercizio dell'azione penale ed estingue il procedimento penale già iniziato.

### **Indicazioni operative**

In considerazione del mutamento del regime di procedibilità del reato di lesioni personali stradali, il superamento dei quaranta giorni di malattia o la prognosi riservata non fanno più automaticamente

---

<sup>1</sup> Tra queste vi rientrano anche le ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime per le quali possono essere chiamati a rispondere le persone responsabili degli enti proprietari delle strade che, dopo la riforma, sono punibili unicamente a seguito di presentazione di querela da parte della persona offesa. Inoltre, devono essere ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 590-bis cp e, pertanto, punibili a querela della persona offesa, le condotte previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo poste in essere alla guida di un veicolo non a motore.

<sup>2</sup> In quanto l'aggravante della fuga, contenuta nell'art. 590-ter cp, non è stata prevista dal legislatore tra quelle che mantengono la procedibilità d'ufficio.

## SCHEDA ILLUSTRATIVA (ALL.1)

sorgere l'obbligo di comunicare la notizia di reato all'autorità giudiziaria e l'obbligo di referto in capo all'esercente una professione sanitaria che abbia prestato la propria assistenza od opera. Dal 1 novembre 2022, gli obblighi in parola sussistono solo quando il reato risulta aggravato da una delle condotte previste dall'art. 590-bis cp.


Di conseguenza, la persona che abbia subito lesioni a seguito di un incidente stradale<sup>3</sup>, fatte salve le ipotesi procedibili d'ufficio, deve essere messa nelle condizioni di decidere se procedere nei confronti della persona colpevole. Pertanto, l'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi deve fornire informazioni sulle modalità e termini per la presentazione della querela.

Il d.lgs. n. 150/2022 è intervenuto anche sul tema delle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa in merito ai diritti e alle facoltà che può esercitare all'interno del procedimento penale, ampliando l'elenco contenuto nell'art. 90-bis cpp. con la previsione di una serie di notizie relative all'elezione di domicilio, alla comparizione in udienza del querelante e alla facoltà di accedere a programmi di giustizia riparativa<sup>4</sup>.

Per quanto riguarda la misura precautelare dell'arresto facoltativo in flagranza, occorre tenere in considerazione che, per il reato di cui all'art. 590-bis cp, la stessa è consentita nella sola ipotesi aggravata dalla fuga. Pertanto, ferma restando la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 381 e 382 cpp, potrà procedersi all'arresto nei casi in cui il conducente dandosi alla fuga abbia posto in essere una condotta integrante una o più delle circostanze aggravanti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 590-bis cp. Negli altri casi, invece, per poter eseguire la misura, sarà necessario acquisire la querela da parte della persona offesa<sup>5</sup>.

\*\*\*

Da ultimo, vale la pena evidenziare che il d.lgs. n. 150/2022 ha previsto il reato di lesioni personali stradali di cui all'art. 590-bis cpp tra i casi in cui il Pubblico Ministero esercita l'azione penale con citazione diretta a giudizio<sup>6</sup>.



---

<sup>3</sup> Compresi quelli verificatisi prima del 1 novembre 2022 per i quali non sia stata fatta la comunicazione di notizia di reato all'AG.

<sup>4</sup> Si tratta del nuovo istituto introdotto dal decreto legislativo in argomento, agli artt. 42 e ss., consistente in un programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un mediatore. L'accesso al programma è consentito in ogni stato e grado del procedimento penale, per qualsiasi tipo di reato e, per quelli procedibili a querela, anche prima della presentazione della stessa.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 381, comma 3, cpp.

<sup>6</sup> Art. 550 cpp, come modificato dall'art. 32, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150/2022.

## PROCEDIBILITÀ

D'UFFICIO	A QUERELA
<p>Lesioni personali stradali gravi o gravissime <b>aggravate</b> da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• guida di veicolo a motore in stato di ebbrezza (art. 590-bis, commi 2, 3 e 4, cp);</li> <li>• guida di veicolo a motore in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti (art. 590-bis, comma 2, cp);</li> <li>• guida di veicolo a motore con condotte particolarmente pericolose (art. 590-bis, comma 5, cp);</li> <li>• guida di veicolo a motore senza patente o con patente sospesa o revocata (art. 590-bis, comma 6, cp);</li> <li>• guida di veicolo a motore, di proprietà del conducente, privo di assicurazione (art. 590-bis, comma 6, cp);</li> </ul>	<p>1. Lesioni personali stradali gravi o gravissime cagionate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 590-bis, comma 1, cp);</li> <li>• in violazione delle norme sulla circolazione stradale alla guida di un veicolo a motore (art. 590-bis, comma 1, cp);</li> <li>• in violazione delle norme sulla circolazione stradale alla guida di un veicolo non a motore (art. 590-bis, comma 1, cp);</li> <li>• alla guida di <b>veicolo non a motore</b> in stato di ebbrezza (art. 590-bis, comma 1, cp);</li> <li>• alla guida di <b>veicolo non a motore</b> in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti (art. 590-bis, comma 1, cp);</li> <li>• alla guida di <b>veicolo non a motore</b> con condotte particolarmente pericolose (art. 590-bis, comma 1, cp);</li> </ul> <p>2. Lesioni personali stradali gravi o gravissime aggravate dalla <b>fuga</b> del conducente.</p>

## DECORRENZA TERMINI PRESENTAZIONE DELLA QUERELA

DAL 1 NOVEMBRE 2022	DALLA DATA IN CUI LA P.O. HA NOTIZIA DEL FATTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• fatti avvenuti il 1 novembre 2022;</li> <li>• fatti avvenuti prima del 1 novembre 2022, conosciuti dalla P.O., per i quali non sia stata presentata comunicazione di notizia di reato dalla PG.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fatti avvenuti prima del 1 novembre 2022, non conosciuti dalla P.O., per i quali non sia stata presentata comunicazione di notizia di reato dalla PG;</li> <li>• fatti avvenuti dal 1 novembre 2022 in avanti;</li> <li>• fatti avvenuti prima del 1 novembre 2022, per i quali sia stata presentata comunicazione di notizia di reato dalla PG (i termini decorrono dalla data di notifica del PM o del Giudice).</li> </ul>

**Art. 583 cp:** Lesioni personali gravi implicano una malattia che mette in pericolo la vita o una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni, oppure l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; Lesioni personali gravissime comportano una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, dell'uso di un organo, della capacità di procreare, una mutilazione che renda l'arto inservibile, una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.